

---

Giulia Di Piazza

## IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA

615

SOMMARIO: Premessa. — La natura del fenomeno. — 1. Il contesto normativo di riferimento. — 1.1. L'imposizione indiretta: la tassazione ai fini IVA. — 1.2. L'imposizione diretta: la tassazione ai fini IRPEF. — 2. Il fine speculativo nella normativa precedente al T.U.I.R. — 3. La prima bozza di Manovra 2018: il regime fiscale delle opere d'arte. — 4. Profili comparatistici: l'orientamento fiscale degli altri Stati. — 5. Conclusioni.

### *Abstract*

Con la Manovra di Bilancio 2018, il legislatore ha tentato di sottoporre a tassazione i *capital gain* derivanti dalla cessione di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione; dette ipotesi di modifica non sono state ben accolte dagli operatori del settore. Lo scopo della modifica era infatti quello di attribuire all'attuale articolo 67, comma 1, lett. i) del T.U.I.R. carattere interpretativo ricomprendendo al suo interno, e rendendo così imponibili come redditi diversi, le plusvalenze realizzate dal privato in forza dell'acquisto e della successiva cessione di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Di più, la modifica avrebbe inciso non solo sulle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di un'opera precedentemente acquistata a titolo oneroso, ma vi ricomprendeva anche le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni conseguiti a titolo gratuito e quindi per atto di donazione o per successione. Il carattere interpretativo della norma era idoneo inoltre ad attribuire alla disposizione efficacia retroattiva per i cinque anni precedenti. In sede di emanazione della Legge Finanziaria n. 205 del 27 dicembre del 2017 il testo non riportava però quanto avanzato in suddette ipotesi di modifica; si deve perciò ritenere che, almeno per il momento, il legislatore abbia ritenuto opportuno non procedere alla tassazione dei *capital gain* realizzati dal collezionista.

**GIULIA DI PIAZZA***Abstract*

616 | *With the 2018 budget plan, the legislator attempted to tax capital gains deriving from the sale of artworks, antiques or collectibles; these modification proposals have not been well accepted by the business operators. The purpose of this change was, in fact, to attribute interpretative character to the current article 67, paragraph 1, lett. i) of T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Consolidated Text on Income Taxes) by including within it, and thus making taxable as different income, the capital gains made by the private individual by purchasing and subsequently selling of art, antiques or collectibles. Furthermore, the change would have affected not only the capital gains realized by the sale of a previously purchased artwork for valuable consideration, but it also included the profits realized by following the sale of goods obtained free of charge and therefore by donation or by succession. The interpretative nature of the regulation was also suitable for attributing retroactive effect of the same for the previous five years. When issuing the Financial Law n. 205 of 27 December 2017, however, the text did not report what was advanced in the above-mentioned modification hypotheses; it must therefore be considered that, at least for the moment, the legislator has deemed it appropriate not to proceed with the taxation of the capital gains made by the collector.*

**Parole chiave:** *Tassazione plusvalenze, vendita opere d'arte, mercato dell'arte, collezionista, intento speculativo, Manovra di Bilancio 2018, arte e fisco.*

**Key words:** *Capital gain taxation, artworks sale, art market, collector, speculative aim, 2018 Budget Plan, art and tax department.*

*Premessa - La natura del fenomeno.* — Il fenomeno del collezionismo ha radici antichissime nel nostro Paese; a partire dalla famiglia fiorentina dei Medici ha inizio il c.d. fenomeno del mecenatismo consistente nell'attività svolta da privati e finalizzata talvolta alla raccolta e alla valorizzazione dei lavori di un singolo artista, altre volte, soprattutto in passato, allo scopo di arricchire il patrimonio culturale delle proprie città e della Nazione intera<sup>1</sup>. L'attività del collezionista di opere d'arte è definita come la più alta e raffinata forma di collezionismo in forza della quantità e qualità dei beni che vanno a costituire la collezione; quest'ultima assolve ad una funzione socioculturale poiché i beni che la compongono non si esauriscono soltanto in una funzione di mero possesso relativo al valore venale del bene, quanto piuttosto nel significato culturalmente elevato che questi recano<sup>2</sup>. In base all'incidenza che l'attività del

<sup>1</sup> Si veda in proposito F. POLI, *Il sistema dell'arte contemporanea*, 2011, Roma. Nell'accrescere la propria immagine di mecenati, i grandi collezionisti non di rado elargiscono grosse donazioni di opere a musei o ne finanziano la costruzione o, ancora, costituiscono fondazioni al fine di una pubblica fruizione delle opere in loro possesso.

<sup>2</sup> Cfr. F. POLI, *Il sistema dell'arte contemporanea*, 2011, Roma. Secondo l'autore il collezionismo di opere d'arte è sicuramente la forma più affascinante tra tutti i tipi di colle-

**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

collezionista ha sul mercato dell'arte si possono individuare diversi livelli del fenomeno, abbiamo da una parte piccoli e medi collezionisti e, dall'altra, i grandi collezionisti; i primi acquistano opere d'arte per importi limitati e a loro volta si suddividono in collezionisti conservatori e all'avanguardia<sup>3</sup>. Per quanto riguarda i c.d. grandi collezionisti questi, invece, sono persone molto facoltose che giocano un importante ruolo nel sistema dell'arte, in quanto attivamente operano nella gestione e valorizzazione della produzione artistica<sup>4</sup>.

Il prestigio connesso al possesso di opere d'arte ha, da sempre, spinto i privati ad acquistare opere e a costituire collezioni; questo orientamento si è poi ripetuto relativamente alle collezioni aziendali, le c.d. *corporate art collection*<sup>5</sup>. Per quel che qui interessa, si deve sottolineare come questo genere di collezionismo, abbia contribuito, anche sotto il punto di vista socioculturale, ad allargare la platea degli interessati all'arte contemporanea, legittimando così "l'intreccio funzionale dei valori simbolici dell'arte con le più concrete e produttive strutture economiche e finanziarie"<sup>6</sup>.

Il collezionismo di opere d'arte contemporanea è, oggi, un fenomeno in continua crescita

---

zionismo ma, alla sua base resta il desiderio del singolo collezionista mosso dallo scopo di autoaffermazione della propria personalità e del suo gusto artistico. L'autore richiama in nota l'opera di B. TOSCANO, *Collezionismo e mercato*, in *Arte*, Enciclopedia Feltrinelli Fisher, n. 23, Milano, 1971 in cui si legge che "Remote tendenze ritualistiche, curiosità, erudizione, devozione, prestigio e desiderio di innalzarsi, gusto della scoperta e della previsione dei valori, calcolo speculativo: tutti insieme o soltanto alcuni di questi moventi si associano tra loro e con l'interesse artistico, dando luogo ad una quantità di combinazioni e varianti cui corrisponde puntualmente l'eterogeneità del materiale umano, la ricca gamma delle psicologie e degli umori".

<sup>3</sup> Cfr. A. ZORLONI, *L'economia dell'arte contemporanea: mercati, strategie e star system*, Milano 2016. Volendo inoltre dare una definizione dei collezionisti c.d. conservatori, si può osservare che questa tipologia tende ad effettuare acquisti sicuri scegliendo opere di artisti con una quotazione accertata e stabile e quindi investendo in opere che rappresentano valori "tranquillizzanti"; in queste circostanze infatti il collezionista ragiona per così dire all'antica, operando investimenti prudenti che non vanno però esenti da stimoli speculativi. Per quanto invece attiene ai privati che collezionano opere d'avanguardia questi sicuramente hanno un'età anagrafica inferiore con uno stile di vita dinamico e, rispetto ai c.d. conservatori, agiscono nella formazione della loro collezione spinti da ambizioni culturali e di *status*; quest'ultima tipologia di collezionisti si è infatti molto ampliata durante gli anni Ottanta in un periodo economico particolarmente favorevole e che ha facilitato illusioni speculative negli acquirenti del tempo.

<sup>4</sup> Cfr. F. POLI, *op. cit.*, 2011, Roma. Secondo quanto evidenzia l'autore, i collezionisti più potenti, di fatto operano nella circolazione delle opere come dei veri e propri mercanti, arrivando a controllare le tendenze internazionali e mantenendo il numero degli artisti ristretto (artisti di *élite*) così da poterne controllare le quotazioni. Quando infatti ci si riferisce alla poca trasparenza e alle asimmetrie informative presenti in questo settore di mercato, si fa riferimento proprio a quelle figure che hanno assunto un prestigio e, di conseguenza, un ruolo internazionale nel sistema e la cui voce assume particolare rilevanza anche per galleristi e case d'asta internazionali. Tanto è vero che le stesse quotazioni delle opere dell'artista vanno a subire forti cambiamenti se, per esempio, un grande collezionista dovesse scegliere qualche sua opera da aggiungere alla collezione; già questo potrebbe rivalutare la figura e la carriera dell'artista contribuendo ad un'evoluzione significativa ed inaspettata.

<sup>5</sup> Cfr. M. ALLENA, *Arte e fisco: le corporate art collections, la deducibilità dei costi e l'Art bonus*, in *Bollettino Tributario*, fasc. 20, 2018. Con questo termine si definisce una particolare forma di collezionismo esercitata da aziende, che operano nei più svariati settori; il fenomeno ha avuto il suo massimo sviluppo in America tra gli anni settanta o ottanta e nasce sotto la spinta di consistenti detrazioni fiscali. L'espansione di questa forma di collezionismo vede il suo apice proprio nel 1986 quando l'allora Presidente Reagan, attraverso una Riforma Fiscale, ridusse i vantaggi fiscali connessi alla costituzione di dette collezioni.

<sup>6</sup> Per maggiori informazioni si veda F. POLI, *op. cit.*, Roma, 2011. In questo senso l'arte assolve ad una funzione di prestigio culturale e di *status*, non solo per i singoli imprenditori, ma

## CASI E PROBLEMI - DOCUMENTI - ATTUALITÀ

**GIULIA DI PIAZZA**

anche nel nostro Paese. Il mercato dell'arte è sempre più florido ma resta un mercato opaco e nel quale si annidano diverse problematiche, molte delle quali trovano risposta nella carenza di una normativa, anche fiscale, che possa rendere trasparente e sicura la circolazione internazionale delle opere d'arte contemporanea.<sup>7</sup>

Dal punto di vista fiscale, i soggetti che entrano in gioco nel mercato dell'arte sono molteplici: artisti, galleristi, case d'aste, mercanti e collezionisti; inoltre, il livello globale del mercato agevola operazioni scorrette e scappatoie che favoriscono alcuni Stati piuttosto che altri.

La figura del collezionista di opere d'arte contemporanea, è da ricondurre, come evidenziato, a quella del privato persona fisica che svolge un'attività di raccolta di opere d'arte per soddisfare bisogni diversi come quello passionale, culturale, di status, di fruizione estetica e di investimento. L'identità del privato collezionista di fronte al Fisco, potrebbe essere diversamente ricondotta ora a quella dell'amante dell'arte che colleziona per passione e per soddisfare un bisogno estetico-culturale, ora a quella del mercante del settore o ancora a quella dello speculatore che agisce mosso dal bisogno di investire in beni che vedono aumentare il loro valore nel breve periodo.<sup>8</sup>

In assenza di un criterio indicato dal legislatore che funga da *discrimen* tra queste figure, si deve fare riferimento all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che individua tre tipologie di agenti economici; la prima è quella del collezionista c.d. puro che non svolge "professionalmente" l'attività di intermediazione nella circolazione di opere d'arte, infatti il suo acquisto non è finalizzato alla realizzazione di un profitto ma ad una fruizione privata delle opere.<sup>9</sup> La seconda è quella del mercante d'arte che investe professionalmente ed abitualmente nell'acquisto di opere d'arte, al fine di realizzare un profitto<sup>10</sup>; infatti, fin dal momento dell'acquisto, l'opera è finalizzata ad avere una destinazione esterna, e questo aspetto giustifica la riconduzione dell'attività del mercante d'arte a quella dell'imprenditore commerciale<sup>11</sup>. Tra la figura del collezionista e quella del mercante d'arte, si colloca il c.d. speculatore occasionale che non investe abitualmente nell'acquisto di opere d'arte ma agisce con intento speculativo e quindi al mero fine di massimizzare il profitto che potrebbe derivargli dalla vendita<sup>12</sup>.

618

anche per le aziende; il patrimonio artistico conseguito va a costituire da un lato, una forma di miglioramento per gli ambienti di lavoro dei professionisti e, dall'altro, rappresenta un contributo alla "vita culturale pubblica" in quanto l'esposizione di dette opere in ambienti lavorativi ne permette la fruizione ai clienti aziendali che, altrimenti, difficilmente verrebbero a contatto con questo genere di beni, a causa della natura privata della proprietà degli stessi.

<sup>7</sup> Cfr. G. MARZO, I. BARBIERI, *La tassazione delle opere d'arte tra collezionismo puro e attività d'impresa*, in Banca Dati 24 del 11 aprile 2018, n. 4.

<sup>8</sup> Cfr. S. LOCONTE, *Collezionisti al test del Fisco*, in *ItaliaOggi*7, marzo 2018; Cfr. A. ZORLONI, *L'economia dell'arte contemporanea: mercati, strategie e star system*, Milano 2016.

<sup>9</sup> Cfr. E. ARTUSO, I. BISINELLA, *Note sulla fiscalità diretta di cessioni di opere d'arte tra "collezionista", "mercante d'arte" e "speculatore occasionale"*, in *Rivista di Diritto Tributario* del 11 dicembre 2019 (<http://www.rivistadirittotributario.it/2019/12/11/note-sulla-fiscalita-diretta-delle-cessioni-opere-darte-collezionista-mercante-darte-speculatore-occasionale/>).

<sup>10</sup> Cfr. S. LOCONTE, *op. cit.*, in *ItaliaOggi*7, marzo 2018.

<sup>11</sup> Cfr. G. NEGRI-CLEMENTI, S. STABILE, *Il diritto dell'arte Vol. II*, Milano 2013; Cfr. E. ARTUSO, I. BISINELLA, *op. cit.*, in *Rivista di Diritto Tributario* del 11 dicembre 2019 (<http://www.rivistadirittotributario.it/2019/12/11/note-sulla-fiscalita-diretta-delle-cessioni-opere-darte-collezionista-mercante-darte-speculatore-occasionale/>). L'articolo 2082 c.c. stabilisce che "è imprenditore commerciale chi esercita professionalmente ed abitualmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi".

<sup>12</sup> Cfr. S. LOCONTE, *op. cit.*, in *ItaliaOggi*7, marzo 2018.

**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

1. *Il contesto normativo di riferimento.* — La cessione di opere d'arte sconta un particolare regime a causa della tipologia di beni di cui si tratta; in materia l'articolo 9 della Costituzione attribuisce allo Stato il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e artistico della Nazione<sup>13</sup>. A dare attuazione al disposto costituzionale è il Codice dei beni culturali emanato con D.Lgs. n. 42 del 2004 come modificato a seguito dell'emanazione con D. M. n. 246 del 17 maggio del 2018 in materia di esportazione e libera circolazione<sup>14</sup>; il legislatore, nell'effettuare il difficile bilanciamento di interessi tra la tutela del patrimonio culturale e il principio del libero scambio delle merci, fissa dei limiti temporali e qualitativi per individuare le opere che possono circolare liberamente a livello internazionale e quei beni che, invece, vedranno negarsi la possibilità di uscire dal territorio nazionale, in forza del particolare interesse storico e culturale che recano. Il legislatore presume la sussistenza dell'interesse storico o artistico dell'opera che sia stata realizzata da più di settant'anni da autore non più in vita, limitandone così la libera circolazione; quando si tratta di beni che sono stati realizzati da più di cinquant'anni ma da meno di settanta, la norma attribuisce allo Stato la facoltà di valutare la sussistenza dell'interesse culturale che il bene presenta nel caso concreto<sup>15</sup>. In ultimo viene fissata, anche per le opere realizzate da più di settant'anni, una soglia di valore di 13.500 euro al di sotto della quale il proprietario potrà procedere, tramite autocertificazione<sup>16</sup>, alla dichiarazione relativa alla tipologia del bene oggetto di compravendita definendolo come opera d'arte contemporanea<sup>17</sup>. Quindi il proprietario di un'opera d'arte che decida di esportarla temporaneamente o definitivamente dal territorio dello Stato, dovrà alternativamente procedere alla richiesta di rilascio dell'attestato di circolazione temporanea del bene<sup>18</sup> oppure, nel caso in cui chiedi la licenza al fine di alienazione dello stesso, dovrà

<sup>13</sup> L'articolo 9 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

<sup>14</sup> A. SANDULLI, *Il codice dei beni culturali ed ambientali commentato*, II ed., Milano, 2012. Prima della modifica il Codice prevedeva che dovevano considerarsi escluse dalla categoria dei beni culturali quelle opere realizzate da autore ancora in vita o, in caso di autore scomparso, realizzate da meno di cinquant'anni.

<sup>15</sup> In proposito la valutazione sarà svolta dall'Ufficio Esportazione che, entro dieci giorni dalla richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione, potrà valutare se il bene ha i requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, lett. *d-bis* del Codice e in caso di esito positivo potrà, nei successivi trenta giorni, decidere di avviare il procedimento di dichiarazione del particolare interesse dandone comunicazione all'interessato. Per maggiori informazioni si rimanda all'articolo 6 del D. M. n. 246 del 2018.

<sup>16</sup> Deve evidenziarsi la particolare attenzione dedicata dal legislatore alla procedura di autocertificazione del bene avente valore inferiore a 13.500 euro; questa consta infatti di due parti: una relativa ai dati del dichiarante e delle opere oggetto di compravendita, l'altra costituita dai dati relativi alle singole opere nel dettaglio con fotografie delle stesse. Relativamente alla certificazione del valore economico si rimanda alla disciplina contenuta all'articolo 7 del D. M. n. 246 del 2018.

<sup>17</sup> Si veda in proposito A. TOGNETTI, *Le nuove regole dell'esportazione delle opere d'arte*, del 1 marzo 2019, in (<https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/02/07/nuove-regole-esportazione-opere-arte>).

<sup>18</sup> In questo caso si tratta di un'autorizzazione che viene rilasciata dal competente ufficio esportazione, necessaria ogni qual volta l'opera è destinata ad uscire dal territorio nazionale perché oggetto di esposizione in mostre. La disciplina è dettata agli articoli 66, 67, e 71 del Codice dei beni culturali che detta modalità differenti qualora il bene sia destinato a circolare temporaneamente fuori dall'Italia ma comunque in un Paese membro dell'Unione Europea, o quando è richiesta per far circolare l'opera extra UE o ancora se la mostra o l'esposizione si svolge su suolo nazionale.

## CASI E PROBLEMI - DOCUMENTI - ATTUALITÀ

**GIULIA DI PIAZZA**

munirsi di un'attestazione di libera circolazione<sup>19</sup>. Il Codice dei beni culturali, nel disciplinare la materia in oggetto, all'articolo 10, pone una prima distinzione tra "beni" rispetto ai quali è già intervenuta la valutazione del legislatore circa la sussistenza del particolare interesse culturale<sup>20</sup> e "cose", con cui identifica quegli oggetti per cui non è ancora intervenuta la dichiarazione di particolare interesse, che potrà comunque riscontrarsi in futuro<sup>21</sup>. Emerge da quanto detto l'incertezza a cui dovrà sottostare il proprietario di un'opera d'arte contemporanea il quale, ogni volta che dovrà richiedere una delle autorizzazioni richiamate, potrà vedersi limitare il suo diritto di proprietà a causa del riscontro, da parte dell'Ufficio esportazione competente, del particolare interesse che l'opera ricopre; in gergo questo procedimento viene definito "notifica"<sup>22</sup>. A seguito della notifica del bene, e cioè dopo il riconoscimento di suddetto particolare interesse, le opere d'arte diventano immediatamente beni culturali<sup>23</sup>; inoltre se il bene notificato è in vendita, sussiste un potere di prelazione dello Stato di anteporsi rispetto a qualsiasi altro acquirente, sia esso pubblico o privato, e potrà rinunciarvi solo in favore di enti locali maggiormente competenti<sup>24</sup>.

Non essendoci un'apposita disciplina che vada a normare la circolazione delle opere

<sup>19</sup> Cfr. S. SEGNALINI, *Dizionario giuridico dell'arte*, Milano, 2018. Per quanto riguarda l'attestato di libera circolazione per oggetti d'arte o da collezione la normativa di riferimento è contenuta agli articoli 68 e 69 del Codice dei beni culturali. Si tratta, anche in questo caso, di un'autorizzazione concessa dall'ufficio esportazioni competente e che consente ai beni autorizzati la possibilità di circolare liberamente soprattutto per fini commerciali, come la vendita.

<sup>20</sup> Cfr. S. SEGNALINI, *op. cit.*, Milano, 2018. Il concetto di interesse culturale si articola poi nell'interesse che può essere storico, artistico, archeologico o etnoantropologico.

<sup>21</sup> Nello specifico il Codice individua tre categorie di beni culturali: beni pubblici, mobili o immobili, che vengono considerati beni culturali a tutti gli effetti; i beni culturali ritenuti tale per legge e costituiti dalle raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ed archivi per i quali il legislatore non richiede alcuna verifica relativamente all'interesse culturale che gli stessi recano. Ultima categoria è costituita da beni di proprietà privata per i quali è già intervenuta la dichiarazione del particolare interesse culturale; questi nascono come beni che possono essere liberamente scambiati, qualora muniti della relativa autorizzazione, ma per i quali ad un certo punto è intervenuta la c.d. notifica che gli va attribuire quel particolare interesse che avrà come conseguenza quella di limitarne la circolazione.

<sup>22</sup> Si definisce così l'insieme di passaggi attraverso cui il Ministero dei beni culturali, a seguito di accurate indagini di tipo amministrativo, riconosce la sussistenza di un particolare interesse dal punto di vista artistico, storico, culturale, etnoantropologico o archeologico, relativamente a "cose" d'arte; queste possono essere sia beni immobili che beni mobili di proprietà sia pubblica che privata alla sola condizione che si tratti di opere d'arte realizzate da artista non vivente e comunque da meno di settant'anni.

<sup>23</sup> Per maggiori informazioni si veda S. SEGNALINI, *op. cit.*, Milano, 2018.

<sup>24</sup> A monte dell'attivazione del meccanismo di prelazione si trova la denuncia operata dal cessionario di procedere alla vendita di un bene di cui si è già riscontrato il particolare interesse e che, per questo, potrebbe essere acquistato dallo Stato in via di prelazione. Le sanzioni previste in materia sono sia civili che penali, le prime consistono nella nullità di qualsiasi atto di alienazione che vada ad essere stipulato in violazione delle norme che regolano il diritto di prelazione dello Stato; dal punto di vista penale invece è prevista la reclusione fino ad un anno e la multa da 1.549,50 a 77.469 euro a carico del privato che non adempia, nel termine perentorio di trenta giorni, alla denuncia della sua volontà di cessione del bene, nonché a carico di chi consegna detti beni durante il periodo di tempo in cui lo Stato può decidere se esercitare o no il diritto di prelazione.

**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

d'arte nel nostro ordinamento vigente<sup>25</sup> si devono, in questa sede e sempre al fine di chiarezza, richiamare le norme vigenti nel codice civile che hanno ad oggetto la disciplina generale della vendita, di cui agli articoli 1470-1526 del codice civile<sup>26</sup>, e alla tutela del consumatore dettata dal Codice del Consumo emanato con D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42<sup>27</sup>. Data la particolare natura del bene, le parti dovrebbero stipulare un contratto scritto idoneo e finalizzato a tutelare gli interessi di entrambe; l'acquirente infatti, al fine di acquisire maggiori garanzie circa la provenienza e l'autenticità dell'opera<sup>28</sup>, dovrà procedere all'inserimento nel contratto di apposite clausole idonee a garantirlo nel caso di risoluzione, sia essa dovuta alla vendita di un *aliud pro alio* o all'inadempimento di una delle parti<sup>29</sup>.

1.1. *L'imposizione indiretta: la tassazione ai fini IVA.* — Dal punto di vista fiscale, quando il collezionista acquista e quindi importa un'opera d'arte dovrà procedere al pagamento delle imposte sul valore aggiunto<sup>30</sup>; in materia trovano applicazione le disposizioni contenute agli articoli 36 e seguenti della L. n. 85 del 22 marzo del 1995<sup>31</sup>. Le disposizioni richiamate hanno lo scopo di fissare il tetto dell'imposta sul valore aggiunto al 10 per cento qualora vengano importate opere d'arte ovvero oggetti d'antiquariato o da collezione<sup>32</sup>; la

<sup>25</sup> Questa disciplina era prevista in forza dell'articolo 76 del Testo Unico del 1973 dove venivano tassate le plusvalenze realizzate dalla vendita di opere d'arte perché ricondotte all'attività posta in essere dal soggetto con intento speculativo, solo per il fatto che l'operazione posta in essere dallo stesso avesse ad oggetto opere d'arte, gioielli o oggetti d'antiquariato.

<sup>26</sup> P. ANGELUCCI, P. SCARIONI, *La tassazione delle opere d'arte*, Milano 2014; S. SEGALINI, *op. cit.*, Milano 2018. L'opera d'arte contemporanea, pur essendo espressione di un elevato valore estetico e culturale, a livello civilistico rappresenta pur sempre una cosa mobile per questo, in base all'art. 1376 del codice civile, "il contratto di vendita che abbia ad oggetto un'opera d'arte si perfeziona con il semplice scambio del consenso tra le parti legittimamente manifestato".

<sup>27</sup> Detta disciplina si applica quando la vendita di un'opera d'arte viene effettuata da un professionista, deve intendersi tale "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta", nei confronti di un consumatore per tale intendendosi "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" secondo quanto disposto dall'articolo 3 del Codice del Consumo.

<sup>28</sup> Con la sentenza 27 novembre 2008, n. 14193 il Tribunale di Milano, VIII sez. civ. statuiva che "ciò che si compra e si vende sul mercato dell'arte non è l'opera di un certo autore, bensì l'opera attribuita a quell'autore da un esperto più o meno autorevole".

<sup>29</sup> A tali fini non risulta infatti efficace o sufficiente la mera consegna del certificato di autenticità o di probabile attribuzione di una certa opera ad un determinato artista da parte del venditore; quest'ultimo soprattutto quando assume la qualifica di intermediario nell'acquisizione dell'opera è sempre obbligato al rilascio di detto certificato secondo quanto dispone il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

<sup>30</sup> Nello specifico l'importazione consiste nell'introduzione all'interno dello Stato di un bene originario non compreso tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Cfr. P. ANGELUCCI, P. SCARIONI, *La tassazione delle opere d'arte*, Milano 2014.

<sup>31</sup> La legge n. 85 del 1995 derivava dalla conversione del D.L. n. 41 del 1995 che recepiva nell'ordinamento italiano le disposizioni contenute nella Direttiva n. 94/5/CE del 14 febbraio 1994 emanata dal Consiglio dell'Unione Europea.

<sup>32</sup> Si predispose così un regime di favore per le importazioni di opere d'arte da paesi extracomunitari che quindi non vedono applicarsi l'aliquota ordinaria sui beni in commercio del 22 per cento. Deve qui farsi inoltre riferimento alle aliquote predisposte negli altri paesi dell'Unione per ciò che attiene l'importazione di questo genere di beni; il nostro è uno dei

## CASI E PROBLEMI - DOCUMENTI - ATTUALITÀ

**GIULIA DI PIAZZA**

stessa aliquota viene predisposta qualora il collezionista acquisti direttamente dall'artista o dai suoi eredi e legatari<sup>33</sup>. La Direttiva n. 94/5/CE del 1994 consente l'introduzione di un particolare regime di determinazione dell'aliquota IVA che va ad applicarsi qualora l'opera circoli nel c.d. mercato secondario<sup>34</sup>; il c.d. regime del margine è predisposto al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione per quei beni che dopo essere stati ceduti per la prima volta sul mercato, vengono successivamente venduti ad un soggetto che, per le successive rivendite, dovrà sopportare l'imposizione fiscale<sup>35</sup>.

Trattando esclusivamente delle gallerie d'arte contemporanea<sup>36</sup> si deve analizzare il funzionamento del regime del margine nella determinazione della base fiscalmente imponibile<sup>37</sup>; questa è costituita dal "margine" realizzato dalla galleria in forza della cessione

regimi che prevede l'aliquota più alta a differenza per esempio del Regno Unito in cui l'aliquota è del 5 per cento o in Francia dove è del 5,5 per cento.

<sup>33</sup> In particolare l'articolo 39 del D. L. n. 41 del 1995 stabilisce che "per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10%".

<sup>34</sup> Deve farsi una distinzione tra il c.d. mercato primario quello in cui l'opera si trova a circolare per la prima volta per mano dell'artista ovvero del gallerista che ne promuove la carriera da una parte, e il c.d. mercato secondario che riguarda la circolazione di quelle opere che sono state già alienate più di una volta e che vengono scambiate da collezionisti ovvero tramite gallerie e case d'asta, dall'altra.

<sup>35</sup> Cfr. P. ANGELUCCI, P. SCARIONI, *op. cit.*, Milano 2014; Cfr. G. NEGRI-CLEMENTI, *ART&LAW*, Newsletter n. 10, 2012; Cfr. F. DANTE, P. GARGANO, *La fiscalità del collezionista d'arte*, in "Economia e diritto del terziario", Milano 2015. Questa disciplina è caratterizzata da diversi aspetti. Infatti l'imposta relativa alla cessione dell'opera da parte del gallerista o della casa d'asta si calcola sulla differenza tra il prezzo a cui questi soggetti hanno venduto l'opera e il prezzo pagato per acquistare l'opera dall'artista (con Iva del 10 per cento) o dal gallerista sul mercato primario e non sarà calcolata invece, come nel caso di applicazione del regime ordinario che pure si vedrà, sull'intero prezzo a cui questa è stata venduta al terzo. Altro aspetto che caratterizza tale disciplina rispetto alla galleria e alla casa d'asta consiste nel fatto che quest'ultimi non potranno detrarre il costo dell'IVA da essi pagata al momento di acquisto del bene (in questo caso mentre per le gallerie l'indetraibilità sarà determinata sul 10 per cento di IVA corrisposto all'artista, la casa d'asta dovrà versare il 22 per cento in quanto generalmente essa opera prevalentemente sul mercato secondario); la stessa indetraibilità si riversa in capo al terzo acquirente del bene che dovrà sopportare l'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento calcolato sul costo del bene in forza della previsione secondo cui, nella vendita sul mercato secondario, non potrà essere emessa una fattura che rechi il costo dell'opera separato dall'IVA. Ultimo elemento caratterizzante tale regime consiste nella possibilità, riservata però esclusivamente alle gallerie, di optare in ogni singola operazione per l'applicazione del regime fiscale ordinario di cui si dirà.

<sup>36</sup> Le gallerie d'arte contemporanea vengono infatti incluse nella categoria dei soggetti privati che svolgono per professione abituale il commercio di oggetti d'arte, di antiquariato o di collezione, si tratta dei c.d. rivenditori abituali.

<sup>37</sup> Ai fini del calcolo analitico di tale imposizione fiscale sul margine realizzato dal rivenditore si deve citare la Circolare n. 177, del 22 Giugno 1995, che ha indicato di operare in tal modo: *in primis* si deve procedere alla determinazione del margine lordo che si calcola operando la differenza tra "il corrispettivo praticato per la rivendita, al lordo dell'imposta, diminuito del prezzo di acquisto del bene, al lordo dell'eventuale imposta addebitata al rivenditore e delle spese di riparazione e di quelle accessorie, al lordo dell'imposta addebitata al rivenditore"; poi si deve procedere scorpendo l'IVA dal margine lordo ottenuto e cioè nel caso di margine lordo positivo "la quota imponibile in esso compresa, sulla quale va calcolata l'imposta dovuta, verrà determinata mediante l'adozione di uno dei procedimenti di scorporo



**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

dell'opera a terzi acquirenti<sup>38</sup>. Gli effetti che tale regime esplica, rispetto alle gallerie che rivendono opere d'arte sul mercato secondario, comportano l'impossibilità per il rivenditore non solo di detrarre l'IVA pagata a monte al soggetto dal quale ha acquistato, ma anche dell'indetraibilità delle spese di riparazione e di quelle accessorie sostenute dallo stesso<sup>39</sup>. La conseguenza che deriva al terzo acquirente dell'opera consiste nell'impossibilità di deduzione dell'IVA dal prezzo dell'opera acquistata<sup>40</sup>; questa previsione risulta inoltre conforme all'obbligo gravante sul gallerista di emettere fattura di vendita comprensiva dell'aliquota IVA, determinata dalla legge nella misura del 22 per cento calcolato sull'importo pagato dall'acquirente<sup>41</sup>. Come evidenziato, il c.d. regime del margine deve definirsi come disciplina di favore se rapportata alla diversa determinazione dell'imposta sul valore aggiunto che risulta dall'applicazione del regime ordinario<sup>42</sup>.

La disciplina del regime del margine rispetto alle cessioni poste in essere dagli esercenti attività di vendita all'asta di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione regolate dall'articolo

indicati nell'articolo 27, comma 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all'aliquota propria del bene oggetto della rivendita", questa corrisponde ora all'aliquota del 22 per cento.

<sup>38</sup> Più nello specifico, e richiamando il disposto di cui al primo comma dell'articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995, l'IVA sarà dovuta su tale margine realizzato dal rivenditore che consiste nel risultato derivante dalla differenza tra il prezzo a cui il gallerista ha rivenduto l'opera e quello pagato da quest'ultimo quando lo aveva acquistato, tale ultimo costo deve comprendere le eventuali spese accessorie e di riparazione sostenute dal rivenditore gallerista, per esempio gli oneri tributari e di intermediazione relative all'acquisto principale fatto dal rivenditore o ancora spese notarili o di trasporto.

<sup>39</sup> Così P. ANGELUCCI, P. SCARIONI, *La tassazione delle opere d'arte*, Milano 2014. Il gallerista potrà comunque detrarre l'imposta attinente alle spese che la galleria ha sostenuto per la promozione e la vendita delle opere di un determinato artista, come quelle per la produzione dei cataloghi o la partecipazione a fiere.

<sup>40</sup> Questa disciplina non viene espressamente sancita da una norma di legge ma si ritiene vigente in base al recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 94/5/CE il cui articolo 1, parte B, comma 6 dispone che: "Il soggetto passivo non può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione in questione da parte di quest'ultimo sia assoggettata al regime del margine".

<sup>41</sup> Il calcolo dell'IVA può essere illustrato ad opera dell'articolo 27, comma 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 che regola i procedimenti di scorporo di cui si è detto prima, la norma impone di calcolare l'IVA "su una quota di imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi [...] per 121 (ora 122) quando l'imposta dovuta è del ventuno per cento (ora 22), moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro".

<sup>42</sup> Cfr. P. ANGELUCCI, P. SCARIONI, *op. cit.*, Milano 2014. L'applicazione del regime ordinario può essere attuata tramite esercizio di un'apposita opzione come previsto dall'articolo 36, comma 3 del D.L. n. 41 del 1995 che prevede che: "I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale". La differenza sostanziale consiste nella conseguenza che deriva al rivenditore del bene dall'esercizio di tale opzione; quest'ultimo infatti vedrà calcolata l'imposta sul valore aggiunto sull'intero prezzo percepito dalla vendita dell'opera. A differenza di quanto accade in applicazione del regime del margine, se il contribuente esercita l'opzione per il regime ordinario egli potrà dedurre le spese di riparazione e quelle accessorie, nonché le spese poste in essere all'atto di acquisto del bene poi rivenduto.

## CASI E PROBLEMI - DOCUMENTI - ATTUALITÀ

**GIULIA DI PIAZZA**

40-*bis* introdotto dal D.L. n. 41 del 1995<sup>43</sup>. Per la determinazione della base imponibile, questa si ottiene calcolando la differenza tra il prezzo pagato dal terzo acquirente, incrementato dalla commissione d'acquisto che la casa d'asta addebita a quest'ultimo, e l'importo che la casa d'asta deve corrispondere al committente venditore, che è costituita dal prezzo a cui l'opera è stata venduta al terzo acquirente, al netto della commissione che la casa d'asta addebita all'acquirente<sup>44</sup>; si può allora affermare che il margine realizzato dalla vendita all'asta delle opere sia costituito dalla somma tra la commissione che la casa d'asta addebita al terzo acquirente finale dell'opera, e la c.d. *seller's commission*. Per quanto attiene agli effetti che derivano dall'applicazione del regime del margine rispetto alle vendite poste in essere dalle case d'asta, si deve sottolineare che è esclusa la possibilità di detrarre l'IVA sulle spese accessorie di vendita, né queste possono derogare all'applicazione di detto regime nello svolgimento della loro attività d'impresa, optando per il regime ordinario di determinazione dell'imposta<sup>45</sup>.

1.2. *L'imposizione diretta: la tassazione ai fini IRPEF.* — La disciplina tributaria che trova applicazione in materia di compravendita di opere d'arte è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi; in proposito l'articolo 6 T.U.I.R. fornisce una classificazione dei redditi imponibili. Alla lettera *e*) del primo comma dello stesso articolo, troviamo classificati i redditi d'impresa e alla seguente lettera *f*) i c.d. redditi diversi; mentre i primi sono da ricondursi a soggetti che svolgono un'attività commerciale con i requisiti dell'abitudine e della professionalità, i secondi richiedono il requisito dell'occasionalità nello svolgimento dell'attività commerciale<sup>46</sup>.

Devono ricondursi alla categoria dei redditi d'impresa di cui all'articolo 55 del T.U.I.R., i profitti realizzati dal mercante d'arte poiché maturati in forza di un'attività commerciale

624

<sup>43</sup> Lo stesso articolo 40-*bis* al suo comma 3 del D.L. n. 41 del 1995 prevede che: "Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea".

<sup>44</sup> Infatti l'articolo 40-*bis* del Decreto Legge n. 41 del 1995 prevede che prevede che: "Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con: *a*) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-*bis* 1 e 19-*bis* 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene; *b*) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese; *c*) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36".

<sup>45</sup> L'impossibilità per la casa d'aste di detrarre l'IVA sulle spese accessorie trova fondamento al già richiamato articolo 40-*bis* del D.L. n. 41 del 1995. Cfr. P. ANGELUCCI, P. SCARIONI, *La tassazione delle opere d'arte*, Milano 2014.

<sup>46</sup> Cfr. N. GIORDANA, *Art tax e collezionismo artistico*, 2017 su ([www.diritto.it](http://www.diritto.it)).

**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

svolta con i caratteri d'abitudine e della professionalità<sup>47</sup>. Il requisito dell'abitudine funge quindi da *discrimen* tra l'attività posta in essere dal c.d. collezionista puro e quella del mercante d'arte ma resta una zona d'ombra che non permette una così semplice distinzione tra l'attività del primo e quella del c.d. speculatore occasionale<sup>48</sup>; entrambi questi soggetti operano occasionalmente nell'intermediazione di opere d'arte ma con finalità diverse che dovranno valutarsi caso per caso così da poter ricondurre dette attività commerciali a un trattamento fiscale differente<sup>49</sup>.

La fattispecie dei redditi c.d. diversi è disciplinata all'articolo 67, comma 1, lett. i) T.U.I.R., che definisce come redditi imponibili diversi quei "redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente". In particolare l'articolo 67 del Testo Unico, nel suo complesso, contiene un'elencazione tassativa idonea ad identificare una tipologia eterogenea di redditi; questi sono privi di una relazione specifica tra essi e risultano accomunati da due elementi: il fatto di determinare un accrescimento di ricchezza nel patrimonio di chi agisce, e la carenza dei requisiti dell'abitudine ovvero l'entità del volume delle operazioni poste in essere<sup>50</sup>.

Il legislatore nel dettare la casistica delle fattispecie da considerare fiscalmente rilevanti, non ha però menzionato le cessioni di opere d'arte; in assenza di una specifica disposizione in materia, che definisca come imponibili le plusvalenze realizzate dal collezionista a seguito della cessione di detti beni, si deve ritenere che queste cessioni siano esenti da tassazione<sup>51</sup>. L'esenzione viene meno qualora il giudice, nel valutare la sussistenza degli elementi che fanno sorgere l'imposizione fiscale, rilevi l'esistenza, nel caso concreto, del carattere dell'abitudine nello svolgimento della attività commerciale; per poter ricondurre l'attività del privato tra quelle idonee a far sorgere redditi imponibili diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. i) del

625

<sup>47</sup> Cfr. N. GIORDANA, *op. cit.*, 2017 su ([www.diritto.it](http://www.diritto.it)). Sebbene la norma civilistica di cui all'articolo 2082 c.c. richieda il requisito dell'organizzazione economica dell'attività, l'articolo 55 del T.U.I.R. ai fini dell'imposizione fiscale richiede semplicemente che l'attività commerciale sia svolta come professione abituale delle attività di cui all'articolo 2195 c.c. che includono l'intermediazione nella circolazione dei beni; Cfr. E. ARTUSO, I. BISINELLA, *Note sulla fiscalità diretta di cessioni di opere d'arte tra "collezionista", "mercante d'arte" e "speculatore occasionale"*, in *Rivista di Diritto Tributario* del 11 dicembre 2019 (<http://www.rivista.diritto tributario.it/2019/12/11/note-sulla-fiscalita-diretta-delle-cessioni-opere-darte-collezionista-mercante-darte-speculatore-occasionale/>); si veda in proposito anche P. DE JULIIS, *Mercante d'arte o amatore, la distinzione è rilevante per il fisco*, in *FiscoOggi Rivista online dell'Agenzia delle Entrate*, del 1 ottobre 2019 (<https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/mercante-darte-o-amatore-distinzione-e-rilevante-fisco>).

<sup>48</sup> Cfr. P. SCARIONI, P. ANGELUCCI, *op. cit.*, Milano 2014. In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 21 del 1 marzo 2004 in cui si legge che "Le anzidette attività sono legislativamente inserite nella categoria del reddito d'impresa, purché svolte con professionalità abituale, ancorché sprovviste di una organizzazione in forma d'impresa. In mancanza del requisito della professionalità abituale si è in presenza di un'attività commerciale esercitata occasionalmente, il cui reddito è inquadrabile nella categoria dei redditi diversi e, in particolare, tra quelli di cui al comma 1, lettera i) del citato art. 67 del T.U.I.R."

<sup>49</sup> Cfr. N. GIORDANA, *op. cit.*, 2017 su ([www.diritto.it](http://www.diritto.it)).

<sup>50</sup> Per maggiori approfondimenti si veda M. LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Giuffrè, Milano 2014. Si deve ritenere che l'articolo 67 abbia carattere residuale in quanto va a disciplinare l'imposizione di quei redditi diversi dalle altre categorie elencate all'articolo 6 del T.U.I.R. e costituiti dai redditi fondiari, redditi di capitale, quelli derivanti da lavoro autonomo o da lavoro dipendente e quelli che sono frutto di un'attività di impresa.

<sup>51</sup> Cfr. D. BLEVE, M. COSTA, *Alcune note in tema di fiscalità nazionale ed internazionale delle opere d'arte e dei beni da collezione*, in Report Deloitte 2019 ([https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte\\_ArtFinance19.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte_ArtFinance19.pdf)).

## CASI E PROBLEMI - DOCUMENTI - ATTUALITÀ

**GIULIA DI PIAZZA**

Testo Unico, il soggetto privato dovrebbe svolgere un'attività commerciale occasionale che si andrebbe a concretare qualora:

- acquisti un'opera al fine di rivenderla per trarne profitto con intento speculativo;
- tra l'acquisto e la successiva rivendita sia trascorso un lasso di tempo relativamente breve;
- il soggetto abbia svolto attività finalizzate alla valorizzazione dell'opera che intende rivendere.<sup>52</sup>

Per quanto riguarda l'interpretazione giurisprudenziale sviluppata in materia, questa non sembra fornire un indirizzo univoco della fattispecie; in proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata dal contribuente, che aveva acquistato e successivamente rivenduto dei beni d'antiquariato per un elevato valore commerciale<sup>53</sup>. Secondo la Suprema Corte, il giudizio operato dai giudici di merito doveva ritenersi corretto in quanto collegava la sussistenza del requisito della professionalità e dell'abitudine all'elevato valore dell'investimento compiuto e alla pluralità degli acquirenti ai quali il privato aveva rivenduto i beni.

Interpretazione differente aveva dato la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca la quale aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso l'atto impositivo dell'Amministrazione Finanziaria; il contribuente eccepeva infatti che le operazioni erano sempre state poste in essere tra collezionisti privati e fuori da un'attività d'impresa e ne chiedeva perciò l'annullamento.<sup>54</sup> La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, respingendo l'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria avverso l'accoglimento delle pretese del contribuente, confermava la sentenza emanata in primo grado<sup>55</sup> motivando la sua decisione nell'illegittimità del provvedimento impugnato poiché l'Amministrazione Finanziaria aveva irragionevolmente qualificato la figura del contribuente come mercante d'arte. La CTR di Firenze osservava inoltre che l'oggetto del giudizio andava ricondotto nel particolare settore del "regno del baratto" e che in suddetto ambito fosse particolarmente difficile tracciare una netta linea di demarcazione tra il c.d. collezionista puro e il mercante d'arte<sup>56</sup>.

A conferma di quanto detto, nel 2018 interviene una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte chiamata a pronunciarsi relativamente all'appello promosso dall'Amministrazione Finanziaria<sup>57</sup> avverso la sentenza emanata dalla Commissione

626

<sup>52</sup> Cfr. G. MARZO, I. BARBIERI, *La tassazione delle opere d'arte tra collezionismo puro e attività d'impresa*, in *Banca Dati* 24 del 11 aprile 2018, n. 4

<sup>53</sup> Cfr. Cass. Civ. Sez. V, 20 dicembre 2006, n. 2711; Si veda in proposito anche P. DE JULIIS, *Mercante d'arte o amatore, la distinzione è rilevante per il fisco*, in *FiscoOggi Rivista online dell'Agenzia delle Entrate*, del 1 ottobre 2019, (<https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/mercante-darte-o-amatore-distinzione-e-rilevante-fisco>) in cui si sottolinea che qualora la compravendita sia rilevante dal punto di vista del profitto che ne deriva al privato, il requisito della frequenza con cui dette operazioni sono state poste in essere va ad essere trascurato e così l'operazione avrà rilevanza ai fini fiscali.

<sup>54</sup> Si veda in proposito Sent. n. 155/4/13 del 18 luglio 2013

<sup>55</sup> Cfr. CTR Toscana Firenze, Sez. XXXI, Sent. 9 maggio 2016, n. 826.

<sup>56</sup> Cfr. Idem, Sent. n. 826/2016, "Ritiene il Collegio che la linea di demarcazione tra i menzionati soggetti è rappresentata dalla presenza o meno dei requisiti della commercialità, il collezionista rimane tale sino a quando non assume le caratteristiche dell'imprenditore abituale. La generica attività di vendita di un bene risulta soggetta ad adempimenti di natura formale (contabile, fiscale, ecc.) qualora venga realizzata in via professionale ed abituale: quest'ultimi requisiti devono emergere dalla regolarità, sistematicità e ripetitività con cui il soggetto realizza atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo".

<sup>57</sup> Ufficio Dir. Prov. di Novara con appello n. 1019/2017 depositato il giorno 11 agosto del 2017

**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

Tributaria di Novara<sup>58</sup>. Nel caso di specie l'Agenza delle Entrate aveva svolto un'indagine finanziaria sui conti correnti di un contribuente dai quali risultavano rilevanti movimenti di accredito e prelievo conseguenti alla vendita di opere d'arte, dalle quali il collezionista aveva conseguito un profitto considerevole<sup>59</sup>; la Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza di primo grado aveva censurato gli atti di accertamento svolti dall'amministrazione finanziaria ritenendo di non poter ricondurre, nel caso concreto, l'attività posta in essere dal contribuente allo svolgimento di un'attività imprenditoriale<sup>60</sup>. La CTR di Torino confermava la decisione dei giudici di prime cure rigettando l'appello proposto dall'Agenza delle Entrate<sup>61</sup>; la stessa CTR motivava la sua decisione stabilendo che "La dismissione di un patrimonio artistico di proprietà del collezionista non è sottoponibile a tassazione a differenza dei proventi dell'attività d'impresa. (...) E infatti meramente normale che un collezionista acquisti e venda opere d'arte allo scopo di arricchire la propria collezione. Ma la dedizione nel tempo alla creazione e al mantenimento della propria collezione e l'esperienza via via accumulata in materia artistica, non integrano la ripetizione di atti di commercio tipica dell'esercente professionale di un'attività imprenditoriale"<sup>62</sup>.

Si può quindi affermare che difficilmente potrà considerarsi mercante d'arte il soggetto che svolge operazioni speculative isolate anche se, talvolta, il compimento di un unico affare, particolarmente complesso ovvero rilevante sotto il punto di vista economico, potrebbe essere indice di un'attività imprenditoriale<sup>63</sup>. In merito l'Amministrazione Finanziaria ha nel tempo delineato dei criteri "rivelatori" delle operazioni di cessione di opere d'arte; queste devono ritenersi imponibili o in forza di "indici di imprenditorialità abituale"<sup>64</sup>, o per il configurarsi di "indici di professionalità non abituale"<sup>65</sup>.

<sup>58</sup> Cfr. Sent. 15/2/2017 del 31 gennaio 2017.

<sup>59</sup> Cfr. A. BONUZZI, *La dismissione di opere d'arte per necessità non è attività d'impresa*, in Euroconference news, 2 gennaio 2019 (<https://www.ecnews.it/la-dismissione-di-opere-darte-per-necessita-non-e-attivita-dimpresa/>); Cfr. E. ARTUSO, I. BISINELLA, *Note sulla fiscalità diretta di cessioni di opere d'arte tra "collezionista", "mercante d'arte" e "speculatore occasionale"*, in *Rivista di Diritto Tributario* del 11 dicembre 2019 (<http://www.rivistadirittotributario.it/2019/12/11/note-sulla-fiscalita-diretta-delle-cessioni-opere-darte-collezionista-mercante-darte-speculatore-occasionale/>).

<sup>60</sup> Contro detta decisione della CTP proponeva appello l'Agenza delle Entrate che sosteneva che solo gli atti isolati di produzione di beni o del loro commercio esulerebbero dall'attività d'impresa; l'esercizio di detta attività, nel caso concreto, veniva dedotto dal fatto che il collezionista contribuente fosse assiduo frequentatore di mostre e gallerie d'arte e in forza delle reiterate cessioni di opere che si erano realizzate in un lasso di tempo relativamente breve.

<sup>61</sup> Cfr. A. BONUZZI, *op. cit.*, in Euroconference news, 2 gennaio 2019 (<https://www.ecnews.it/la-dismissione-di-opere-darte-per-necessita-non-e-attivita-dimpresa/>). In proposito il contribuente ribadiva le difese svolte in primo grado eccependo "di non aver mai svolto attività commerciale, tantomeno a scopo di lucro, ma le vendite di opere d'arte erano da riconnettersi alla volontà di dismettere il proprio patrimonio artistico. Si trattava, quindi di vendite di opere d'arte da parte di privati collezionisti non tassabili".

<sup>62</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo della Sent. 1412/18 pronunciata il giorno 11 giugno 2018 dalla Sez. III della CTR di Torino; Cfr. A. BONUZZI, *op. cit.*, in Euroconference news, 2 gennaio 2019 (<https://www.ecnews.it/la-dismissione-di-opere-darte-per-necessita-non-e-attivita-dimpresa/>).

<sup>63</sup> Cfr. G. MARZO, I. BARBIERI, *La tassazione delle opere d'arte tra collezionismo puro e attività d'impresa*, in *Banca Dati* 24 del 11 aprile 2018, n. 4

<sup>64</sup> In questo caso i redditi prodotti dovrebbero essere ricondotti all'articolo 55 del T.U.I.R. e tassati perciò come redditi derivanti dall'esercizio di un'impresa.

<sup>65</sup> Si veda D. BLEVE, M. COSTA, *Alcune note in tema di fiscalità nazionale ed internazionale delle opere d'arte e dei beni da collezione*, in *Report Deloitte* 2019 (<https://www2.deloitte.com/>)

## CASI E PROBLEMI - DOCUMENTI - ATTUALITÀ

## GIULIA DI PIAZZA

Rispetto alla disciplina predisposta nel Testo Unico si può perciò concludere che nell'attuale schema normativo fiscale, le persone fisiche private non esercenti attività commerciale o professionale, sono esenti da imposta sui redditi per le plusvalenze eventualmente conseguite a seguito della cessione di un'opera d'arte, così come per tutte le plusvalenze che derivino dalla cessione di beni utilizzati nell'ambito della propria sfera personale <sup>66</sup>.

Per quanto riguarda le opere d'arte ricevute per atto di donazione o per successione, le plusvalenze realizzate dalla loro cessione non danno luogo, secondo la disciplina contenuta nel T.U.I.R., a redditi imponibili diversi <sup>67</sup>; detto orientamento si ritiene inoltre confermato in base alla Risoluzione n. 5/E del 24 gennaio 2001 dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle opere ricevute per donazione o successione non sono imponibili quando la vendita delle stesse costituisca una semplice dismissione patrimoniale. Le opere d'arte pervenute per successione o per atto di donazione scontano un particolare regime impositivo; in materia di imposta sulle successioni l'articolo 9 del D.Lgs. n. 346 del 1990 dispone che "Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli, e mobilia per un'importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico (...) non ne risulti l'esistenza per un'importo diverso" <sup>68</sup>. Regime simile è previsto in materia di imposta sulle donazioni in cui il calcolo del valore tassabile dei beni conseguiti a seguito di un trasferimento *mortis causa* o *inter vivos* è determinato dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 346 del 1990, "assumendo il valore venale in comune commercio" e perciò avendo riguardo al valore di mercato dell'opera al momento dell'apertura della successione o alla data dell'atto di donazione <sup>69</sup>.

628

Avendo trattato il fenomeno del collezionismo nel suo complesso e quindi anche relativamente alle *corporate art collections*, non si può non fare riferimento alla normativa fiscale prevista dal legislatore del 2014 al fine di incentivare l'investimento nel patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese ad opera di privati ed imprese. L'Art Bonus <sup>70</sup> può definirsi come un meccanismo di finanziamento volto ad interventi a sostegno della cultura e del patrimonio artistico, grazie al quale il contribuente che opera detta liberalità potrà godere di un credito d'imposta determinato in un limite massimo e ripartito in tre quote <sup>71</sup>. In origine la vigenza di tale strumento doveva limitarsi agli anni 2014-2016 ma è stato reso definitivo in forza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 318 della Legge 28 dicembre 2015, n.

[content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte\\_ArtFinance19.pdf](#)). In questo caso l'Amministrazione Finanziaria riconduce l'imponibilità dei profitti prodotti come redditi imponibili diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. i) del Testo Unico.

<sup>66</sup> Cfr. M. NOBOLO, *La tassazione delle plusvalenze da vendita di opere d'arte*, in *Art&Law* n. 1, Milano 2018.

<sup>67</sup> Cfr. S. LOCONTE, *Collezionisti al test del Fisco*, in *ItaliaOggi*7, marzo 2018.

<sup>68</sup> Cfr. F. DANTE, P. GARGANO, *La fiscalità del collezionista d'arte*, in *Economia e diritto del terziario* n. 1, 2017.

<sup>69</sup> Cfr. P. SCARIONI, P. ANGELUCCI, *La tassazione delle opere d'arte*, Milano 2014; P. DE JULIIS, *Mercante d'arte o amatore, la distinzione è rilevante per il fisco*, in *FiscoOggi Rivista online dell'Agenzia delle Entrate*, del 1 ottobre 2019 (<https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/mercante-darte-o-amatore-distinzione-e-rilevante-fisco>).

<sup>70</sup> Strumento istituito e regolato dal Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito in Legge 29 luglio 2014, n. 106.

<sup>71</sup> Più nello specifico viene prevista la possibilità da parte del contribuente di porre in essere una liberalità esclusivamente in denaro a favore di musei, fondazioni e altri enti pubblici non aventi fini di lucro, per la manutenzione, il restauro delle opere detenute da questi enti istituzionali; il contribuente in cambio di detta liberalità potrà godere di un credito d'imposta da ripartire in tre momenti diversi rispetto alla fase di contribuzione e che resterà a sua disposizione.

**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

208<sup>72</sup>. L'agevolazione per il contribuente è sostanziale e si determina in un credito d'imposta che il soggetto otterrà dall'aver posto in essere operazioni liberali in denaro tracciabili e finalizzate alla tutela del patrimonio culturale<sup>73</sup>; l'Agenzia delle Entrate, in occasione di un interpello rivolte da un'associazione culturale, ha avuto modo di chiarire le condizioni per poter fruire di detta agevolazione<sup>74</sup>. Il credito riconosciuto al contribuente si determina su quanto egli ha speso, nel limite del 65 per cento<sup>75</sup>; inoltre le quote annue di credito non sfruttate dal contribuente potranno essere riportate in avanti, senza alcun limite temporale<sup>76</sup>. Si deve inoltre evidenziare che detti limiti variano in relazione al soggetto che eroga il contributo per cui mentre per le persone fisiche<sup>77</sup> e gli enti che non svolgono attività commerciali il limite al credito d'imposta viene fissato nel 15 per cento del reddito imponibile<sup>78</sup>, per i soggetti che risultano titolari del reddito di impresa, la determinazione del limite è fissata nella misura del 5 per mille sui ricavi annui dell'impresa stessa o degli enti non

<sup>72</sup> Il comma 318, articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 stabilisce che: "Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa; b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate» e le lettere a) e b) sono abrogate".

<sup>73</sup> Dette attività di tutela saranno poste in essere dai beneficiari della liberalità effettuata dal contribuente e potranno consistere in interventi di restauro dei beni culturali pubblici, in sostegno di istituti e dei luoghi della cultura come musei, biblioteche, archivi, la realizzazione di nuove strutture, la manutenzione e il restauro di strutture già esistenti. Detto credito spetta inoltre al contribuente per le operazioni liberali da quest'ultimo effettuate anche direttamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; in quest'ultimo caso gli interventi avranno sempre ad oggetto attività di manutenzione o restauro o conservazione di beni culturali ma interesseranno Comuni individuati dalla norma, anche se appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica.

<sup>74</sup> Secondo la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate n. 83 del 3 ottobre 2018 emerge che "sarà cura dell'istante produrre in tali casi una idonea attestazione di ricevuta delle somme, nella quale sia specificato in modo inequivocabile, che si tratta di erogazione liberale per il restauro della Fontana, bene culturale di appartenenza pubblica. Tenuto conto che l'affidamento del bene all'Associazione è limitato alla realizzazione dei lavori di restauro previsti dalla Convenzione il cui costo finale, al momento quantificato in termini esclusivamente progettuali, non risulta ancora conosciuto, l'istante dovrà attestare, a consuntivo, con apposita documentazione la corrispondenza degli importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei lavori di restauro con le somme ricevute in donazione alle quali viene riconosciuto il beneficio fiscale dell'*art-bonus*".

<sup>75</sup> In realtà la Legge n. 106 del 2014 con la quale è stato introdotto l'Art Bonus disponeva una determinazione nella misura del 65 per cento per il 2014 e per il 2015 e nella misura del 50 per cento per l'anno 2016; quest'ultima determinazione non ha poi trovato applicazione in quanto, come detto, la Legge di Stabilità del 2016 ha reso permanente la misura, determinando il limite nel 65 per cento da calcolare sul costo della liberalità sostenuta dal contribuente.

<sup>76</sup> Così M. ALLENA, *Arte e fisco: le corporate collections, la deducibilità dei costi e l'Art Bonus*, in *Riv. Bollettino Tributario*, fasc. 20, 2018.

<sup>77</sup> Inoltre una Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E/2014 è intervenuta per chiarire che "Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall'articolo 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d'impresa (i.e., dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.)".

<sup>78</sup> Le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciali potranno usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi; in particolare questi inizieranno ad

## CASI E PROBLEMI - DOCUMENTI - ATTUALITÀ

## GIULIA DI PIAZZA

commerciali che esercitano anche attività commerciali<sup>79</sup>. Per quanto riguarda invece i soggetti che beneficiano di tale misura, questi sono individuati dal legislatore in fondazioni e associazioni riconosciute, che recano nell'oggetto statutario finalità di tutela, promozione, valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e culturale<sup>80</sup>; questi dovranno poi provvedere a comunicare al Ministero dei beni e delle attività culturali, con cadenza mensile, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, dovranno inoltre comunicare la destinazione e l'utilizzo delle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti<sup>81</sup>.

2. *Il fine speculativo nella normativa precedente al T.U.I.R.* — Nel nostro ordinamento, in passato, il legislatore aveva previsto l'ipotesi di tassare le plusvalenze derivanti dall'acquisto e successiva rivendita di opere d'arte, qualora dette operazioni fossero state poste in essere da privati con intento speculativo<sup>82</sup>. La norma, contenuta all'articolo 76 del D.P.R. n. 597 del 1973 sanciva l'assoggettamento a tassazione delle "plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti tra i redditi d'impresa" stabilendo che queste "concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse"<sup>83</sup>. L'individuazione dell'intento speculativo era ricondotto ad una presunzione assoluta costituita dalla presenza di una condizione temporale al verificarsi della quale l'intento speculativo doveva ritenersi provato senza la possibilità per il contribuente di prova contraria<sup>84</sup>; si presumevano in ogni caso eseguite con fini speculativi tutte le operazioni di acquisto e successiva rivendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione,

usufruire della prima quota annuale del credito nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

<sup>79</sup> Per i titolari del reddito d'impresa invece il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel Modulo F24, nei limiti di un terzo della quota maturata a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

<sup>80</sup> Questi sono individuati più nello specifico ad opera del D.lgs. n. 42 del 2004. Inoltre l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 15 ottobre 2015, n. 87/E si è espressa, in accordo con il MIBACT, sul ruolo delle fondazioni bancarie che sostengono interventi di restauro del patrimonio pubblico provvedendo al pagamento delle fatture per gli interventi posti in essere; nello specifico la Risoluzione chiarisce che "Il Ministero ritiene che la natura dell'azione delineata dalle fondazioni bancarie istanti, infatti, è quella di mecenatismo, posto che, perseguendo lo scopo statutario dell'intervento nel territorio di riferimento attraverso l'erogazione di contributi e la promozione di iniziative nell'ambito dei settori arte e beni culturali, esse non intervengono in alcun modo con uno scopo lucrativo, proprio delle sponsorizzazioni. Il competente Ministero precisa, altresì, che il fatto che le fondazioni non trasferiscano le somme di denaro all'ente pubblico territoriale, ma provvedano, direttamente, al pagamento delle fatture per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, appare elemento che non influisce sul meccanismo di liberalità".

<sup>81</sup> Cfr. M. ALLENA, *Arte e fisco: le corporate collections, la deducibilità dei costi e l'Art Bonus*, in *Riv. Bollettino Tributario*, fasc. 20, 2018.

<sup>82</sup> Cfr. P. DE JULIIS, *Mercante d'arte o amatore, la distinzione è rilevante per il fisco*, in *FiscoOggi Rivista online dell'Agenzia delle Entrate*, del 1 ottobre 2019 (<https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/mercante-darte-o-amatore-distinzione-e-rilevante-fisco>); cfr. G. MARZO, I. BARBIERI, *La tassazione delle opere d'arte tra collezionismo puro e attività d'impresa*, in *Banca Dati* 24 del 11 aprile 2018, n. 4.

<sup>83</sup> Cfr. G. MARZO, I. BARBIERI, *op. cit.*, in *Banca Dati* 24 del 11 aprile 2018, n. 4; si veda inoltre M. NOBOLO, *La tassazione delle plusvalenze da vendita di opere d'arte*, in *Art&Law* n. 1, Milano 2018

<sup>84</sup> Cfr. D. BLEVE, M. COSTA, *Alcune note in tema di fiscalità nazionale ed internazionale delle opere d'arte*, in *Report Deloitte 2018* (<https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/art-finance/articles/art-collectibles-market-report-2018.html>).

630



**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

qualora tra l'acquisto e la successiva rivendita fosse intercorso un termine di tempo inferiore ai due anni. Di conseguenza, ed in forza della presunzione assoluta relativamente alla sussistenza dell'intento speculativo, i redditi prodotti dalla cessione infra-biennale di opere d'arte venivano considerati imponibili ai fini IRPEF<sup>85</sup>.

La norma rubricata "Redditi derivanti da operazioni speculative" venne tacitamente abrogata dal successivo Testo Unico emanato con D.P.R. 22 dicembre del 1986, n. 917; il legislatore del 1986 non ritenne opportuno replicare la norma in esame nel nuovo Testo Unico, rendendo così esenti da tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d'arte<sup>86</sup>.

3. *La prima bozza di Manovra 2018: il regime fiscale delle opere d'arte.* — Negli ultimi anni il problema relativo alla tassazione del *capital gain* realizzato a seguito della cessione di un'opera d'arte è stato particolarmente sentito a causa del rafforzarsi del binomio *Art & Finance*, per cui sempre più privati decidono di investire nel mercato dell'arte contemporanea<sup>87</sup>.

In questo complesso quadro in continua evoluzione, si inserisce l'ipotesi avanzata dal legislatore tra l'ottobre e il novembre 2017 contenuta nella prima bozza di Manovra di Bilancio 2018 e finalizzata alla modifica in senso interpretativo dell'articolo 67, comma 1, lett. i) T.U.I.R.<sup>88</sup>. Nella Manovra 2018 era apparso un emendamento, poi scomparso, che sanciva la tassazione delle plusvalenze derivanti al privato collezionista dalla cessione di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; la norma, se approvata, avrebbe avuto l'effetto di stravolgere la situazione del contribuente persona fisica trasformando la tassazione delle plusvalenze realizzate dal collezionista, da eccezione in regola<sup>89</sup>.

L'ipotesi contenuta nella prima bozza della Manovra di Bilancio 2018, aveva come obiettivo quello di modificare la natura dell'articolo 67, comma 1, lett. i) T.U.I.R. in norma interpretativa autentica che avrebbe avuto l'effetto di ricondurre a tassazione anche "i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (...) nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative"<sup>90</sup>. Detti redditi venivano individuati nella differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta, al netto della commissione pagata alla casa d'aste o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto delle opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione delle stesse<sup>91</sup>; dall'analisi della definizione che il legislatore dava della plusvalenza in oggetto, emergeva chiaro il riferimento a tutte quelle spese compiute dal collezionista con lo scopo di "valorizzazione" dell'opera e del suo accrescimento di valore<sup>92</sup>. Il legislatore prevedeva inoltre che, in mancanza della documentazione relativa ai costi di acquisizione delle opere cedute, i

631

<sup>85</sup> Cfr. G. MARZO, I. BARBIERI, *La tassazione delle opere d'arte tra collezionismo puro e attività d'impresa*, in Banca Dati 24 del 11 aprile 2018, n. 4

<sup>86</sup> Cfr. P. SCARIONI, P. ANGELUCCI, *La tassazione delle opere d'arte*, Milano 2014.

<sup>87</sup> Si veda G. MARZO I. BARBIERI, *op. cit.*, in Banca Dati 24 del 11 aprile 2018, n. 4.

<sup>88</sup> Cfr. E. ARTUSO, I. BISINELLA, *Note sulla fiscalità diretta di cessioni di opere d'arte tra "collezionista", "mercante d'arte" e "speculatore occasionale"*, in *Rivista di Diritto Tributario* del 11 dicembre 2019 (<http://www.rivistadiritto tributario.it/2019/12/11/note-sulla-fiscalita-diretta-delle-cessioni-opere-darte-collezionista-mercante-darte-speculatore-occasionale/>).

<sup>89</sup> Cfr. D. BLEVE, M. COSTA, *Alcune note in tema di fiscalità nazionale ed internazionale delle opere d'arte e dei beni da collezione*, in *Report Deloitte 2019* ([https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte\\_ArtFinance19.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte_ArtFinance19.pdf)).

<sup>90</sup> Si veda in proposito il Testo della Manovra di Bilancio 2018.

<sup>91</sup> Per maggiori informazioni si veda D. BLEVE M. COSTA, *op. cit.*, in *Report Deloitte 2019* ([https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte\\_ArtFinance19.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte_ArtFinance19.pdf)).

<sup>92</sup> Le indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria sembrano infatti essere state recepite nella prima bozza di Manovra ove, al comma 2-ter, si specificano le spese inerenti alla

## CASI E PROBLEMI - DOCUMENTI - ATTUALITÀ

## GIULIA DI PIAZZA

redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. *i*) del T.U.I.R. venissero determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione<sup>93</sup>.

Il carattere interpretativo della norma le attribuiva efficacia retroattiva per i cinque anni precedenti, e quindi per i periodi in cui era decaduta l'azione di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria<sup>94</sup>; in aggiunta a ciò il Governo concedeva al contribuente la facoltà di regolarizzare la sua situazione contributiva anche per il passato, attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative in misura ridotta a un ottavo del minimo<sup>95</sup>. Si deve evidenziare la scelta del legislatore di sancire un limite quantitativo annuo ridotto che consisteva nel rendere esenti da tassazione, le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione qualora l'ammontare totale dei profitti non fosse superiore a dieci mila euro in ogni periodo di imposta<sup>96</sup>.

L'ipotesi contenuta in Manovra assoggettava a tassazione anche le opere d'arte ricevute per atto di donazione o per successione; da qui l'evidente sproporzione che si sarebbe venuta a creare tra il soggetto che avrebbe acquistato a titolo oneroso la proprietà di un bene e chi invece, come il donatario o l'erede, ne sarebbe diventato titolare a titolo gratuito, per atto "mortis causa" o "per donazione"<sup>97</sup>. Ulteriore sproporzione illegittima relativa al trattamento fiscale riservato al collezionista, era costituita dalla scomparsa di qualsiasi riferimento all'intento speculativo come criterio idoneo a far sorgere l'imponibilità del reddito; l'assenza di tale intento avrebbe comportato infatti un evidente squilibrio tra i regimi di tassazione delle plusvalenze generate dalla vendita di beni d'uso differenti dalle opere d'arte<sup>98</sup>.

Dalla Relazione illustrativa che accompagna la bozza di Manovra emergeva chiara la

632

produzione di tali redditi ricomprendendo le spese di restauro, catalogazione, custodia e conservazione. Cfr. Testo della Manovra di Bilancio 2018.

<sup>93</sup> Cfr. E. ARTUSO, I. BISINELLA, *op. cit.*, in *Rivista di Diritto Tributario* del 11 dicembre 2019 (<http://www.rivistadirittotributario.it/2019/12/11/note-sulla-fiscalita-diretta-delle-cessioni-opere-darte-collezionista-mercante-darte-speculatore-occasionale/>). Emerge così l'ipotesi per il contribuente di optare per una modalità ordinaria o per una forfettaria; i redditi determinati secondo quest'ultima saranno modulati sul solo corrispettivo della cessione.

<sup>94</sup> Cfr. M. NOBOLO, *La tassazione delle plusvalenze da vendita di opere d'arte*, in *Art&Law* n. 1, Milano 2018

<sup>95</sup> Cfr. D. BLEVE, M. COSTA, *Alcune note in tema di fiscalità nazionale ed internazionale delle opere d'arte e dei beni da collezione*, in *Report Deloitte 2019* ([https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte\\_ArtFinance19.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte_ArtFinance19.pdf)); si veda inoltre E. ARTUSO, I. BISINELLA, *Note sulla fiscalità diretta di cessioni di opere d'arte tra "collezionista", "mercante d'arte" e "speculatore occasionale"*, in *Rivista di Diritto Tributario* del 11 dicembre 2019 (<http://www.rivistadirittotributario.it/2019/12/11/note-sulla-fiscalita-diretta-delle-cessioni-opere-darte-collezionista-mercante-darte-speculatore-occasionale/>).

<sup>96</sup> Cfr. M. NOBOLO, *La tassazione delle plusvalenze da vendita di opere d'arte*, in *Art&Law* n. 1, Milano 2018; per maggiori informazioni si veda E. ARTUSO, I. BISINELLA, *op. cit.*, in *Rivista di Diritto Tributario* del 11 dicembre 2019 (<http://www.rivistadirittotributario.it/2019/12/11/note-sulla-fiscalita-diretta-delle-cessioni-opere-darte-collezionista-mercante-darte-speculatore-occasionale/>).

<sup>97</sup> Si veda M. NOBOLO, *op. cit.*, in *Art&Law* n. 1, Milano 2018; Cfr. inoltre D. BLEVE, M. COSTA, *op. cit.*, in *Report Deloitte 2019* ([https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte\\_ArtFinance19.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte_ArtFinance19.pdf)) in cui gli autori sottolineano poi che in vero non vi dovrebbe essere fine speculativo laddove non vi sia stato un acquisto preventivo del bene a titolo oneroso e con contenuto utilitaristico.

<sup>98</sup> Si veda M. NOBOLO, *op. cit.*, in *Art&Law* n. 1, Milano 2018. In proposito deve farsi riferimento alla disciplina vigente in materia di cessione di immobili ove l'intento speculativo si presume ogni qualvolta tra l'acquisto e la successiva rivendita dell'immobile sia trascorso un termine di tempo inferiore ai cinque anni.

**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

finalità del legislatore di incrementare il gettito erariale attraverso la modifica in senso interpretativo dell'articolo 67, comma 1, lett. i) T.U.I.R. relativamente alle dichiarazioni spontanee delle plusvalenze realizzate negli ultimi cinque anni<sup>99</sup>. Nella Relazione tecnica si riportano alcuni valori relativi alle vendite realizzate tra il 2012 e il 2016 dalle principali case d'aste operanti in Italia; il fatturato annuo totale per le *Italian sales* realizzate dalle case d'aste *Sotheby's* e *Christie's* a Londra è stato nel 2013 di euro 65.275.237. Si sottolinea inoltre come i dati riportati siano da considerare parziali poiché prendono in analisi le sole vendite di collezioni italiane effettuate tramite le case d'aste londinesi, rimanendo fuori tutte le altre cessioni registrate a livello globale<sup>100</sup>.

4. *Profili comparatistici: l'orientamento fiscale degli altri Stati.* — Rispetto alle discipline vigenti in altri Stati europei e non, l'Italia sembra avere oggi una disciplina di favore per quanto attiene la tassazione dei *capital gain* realizzati dai collezionisti di opere d'arte contemporanea. In Europa gli ordinamenti nazionali operano in maniera eterogenea predisponendo regole e criteri differenti al verificarsi dei quali i *capital gain* realizzati dai collezionisti vengono sottoposti a tassazione o meno; infatti molti Paesi come Belgio, Svizzera, Francia, Austria e Germania assoggettano a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d'arte come qualsiasi altro profitto ricavato dal privato persona fisica che opera al di fuori di un'attività commerciale d'impresa<sup>101</sup>.

In Francia il legislatore lascia al contribuente la scelta di optare o per un'imposta generalizzata con aliquota contenuta o per un'imposta con aliquota maggiore calcolata sulla plusvalenza realizzata nel caso concreto; in quest'ultimo caso si deve però sottolineare che l'aliquota va a subire degli abbattimenti in forza della durata del possesso, per cui più il collezionista detiene l'opera a seguito dell'acquisto e maggiore sarà l'abbattimento dell'aliquota calcolata sulla plusvalenza ricavata dal collezionista stesso<sup>102</sup>. Un regime simile è stato adottato anche dagli Stati Uniti d'America che prevedono una tassazione decrescente con il crescere del periodo di possesso dell'opera da parte del collezionista; in particolare le cessioni "infra-annuali" vengono tassate all'aliquota marginale fino ad un massimo del 39,6 per cento poiché si presume che dette cessioni siano state effettuate con intento speculativo, per le operazioni ultra-annuali invece l'aliquota viene scontata fino ad un massimo del 28 per cento<sup>103</sup>. Anche la Germania e l'Austria riconducono la tassazione dei *capital gain* realizzati dal collezionista alla condizione temporale del possesso, per cui i collezionisti di questi paesi vedranno tassati i *capital gain* realizzati qualora tra l'acquisto e la cessione dei beni sia trascorso un lasso di tempo inferiore all'anno.

633

<sup>99</sup> Si veda in proposito il Testo della Manovra di Bilancio 2018. Nella stessa Relazione Illustrativa viene poi spiegato che "In particolare l'introduzione della norma transitoria consentirebbe di recuperare il gettito relativo alle plusvalenze connesse ai corrispettivi di vendita di opere d'arte (e oggetti di antiquariato o da collezione), conseguiti da collezionisti privati italiani.

<sup>100</sup> Sempre nel Testo della Manovra 2018, nella Relazione tecnica si legge in conclusione che "Considerati i suddetti valori, l'introduzione della norma sulla tassazione dei *capital gain* realizzati con la vendita di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, potrebbe far emergere una base imponibile prudenzialmente stimata in circa un miliardo di euro ed un maggior gettito di circa 160 milioni di euro esclusi interessi e sanzioni.

<sup>101</sup> Cfr. D. BLEVE, M. COSTA, *op. cit.*, in *Report Deloitte 2019* ([https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte\\_ArtFinance19.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte_ArtFinance19.pdf)).

<sup>102</sup> Cfr. M. NOBOLO, *La tassazione delle plusvalenze da vendita di opere d'arte*, in *Art&Law* n. 1, Milano 2018.

<sup>103</sup> Cfr. D. BLEVE, M. COSTA, *Alcune note in tema di fiscalità nazionale ed internazionale delle opere d'arte e dei beni da collezione*, in *Report Deloitte 2019* ([https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte\\_ArtFinance19.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte_ArtFinance19.pdf)).

## CASI E PROBLEMI - DOCUMENTI - ATTUALITÀ

**GIULIA DI PIAZZA**

Diverso regime per il Belgio, in cui è stata introdotta una regola generale che prevede l'esenzione da tassazione dei *capital gain* realizzati solo qualora detti profitti siano derivati in conseguenza della "ordinaria gestione del patrimonio personale"; dalla disposizione emerge il riferimento al fine speculativo dell'operazione che deve ritenersi sussistente ogni qual volta i profitti siano realizzati dal collezionista in forza di operazioni che esulano dalla ordinaria gestione della collezione <sup>104</sup>.

5. *Conclusioni.* — L'interesse mostrato dal legislatore con il tentativo di riforma contenuto nella bozza di Manovra 2018 deve interpretarsi positivamente in quanto finalizzato a regolare i rapporti tra i contribuenti e il fisco, e a dare rilevanza ad un settore di mercato in continua espansione, caratterizzato da poca trasparenza e da asimmetrie informative che ne rendono complesso l'operarvi.

Si ritiene che il legislatore, nel disciplinare detta materia, dovrebbe tenere in maggiore considerazione il ruolo che il c.d. collezionista puro ricopre oggigiorno; egli infatti svolge un'attività di raccolta, tutela e valorizzazione di opere d'arte contemporanea assolvendo alla funzione sancita all'articolo 9 della nostra Costituzione. A ben vedere sembrerebbe più opportuno predisporre una disciplina fiscale che incentivi l'attività dei collezionisti italiani che, in taluni casi, assumono il ruolo di custodi dell'espressione artistica moderna e contemporanea. Il privato collezionista svolge un'attività di promozione del patrimonio artistico ogni qual volta concede una sua opera in prestito ad un museo affinché questa venga esposta, o anche quando decide di aprire le sue collezioni al pubblico, facendone dei veri e propri musei privati.

In contrasto a detto auspicio si sottolinea l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria che ritiene questo genere di operazioni idonee a costituire l'indice della finalità speculativa del collezionista, come si è avuto ampiamente modo di vedere con riferimento alla Risoluzione n. 5/E del 2001 dell'Agenzia delle Entrate.

Parrebbe più opportuno che il legislatore adottasse iniziative finalizzate ad incrementare questo fenomeno con misure quali l'abbassamento dell'aliquota IVA per le opere d'arte importate dall'estero in Italia; detta aliquota è fissata oggi nella misura del 10 per cento e sembra eccessiva se si guarda agli altri stati europei: in Inghilterra l'aliquota IVA in entrata è del 5 per cento, in Francia è del 5,5 per cento ed è tendenzialmente più bassa nel resto d'Europa. Ed è proprio a livello europeo che dovrebbe procedersi all'approvazione di un regime fiscale omogeneo tra gli stati membri soprattutto per queste tipologie di scambi che hanno ad oggetto particolari beni quali le opere d'arte contemporanea; in attesa di approvazione di una disciplina europea organica in materia di fiscalità, il legislatore potrebbe trarre spunto dalle legislazioni predisposte da altri Stati ed adottare forme di tassazione decrescente legate alla durata del possesso del bene da parte del privato, come avviene in Francia o ancora prevedere un criterio oggettivo temporale tra l'acquisto e la successiva rivendita: in Lussemburgo il termine è fissato nel termine breve di sei mesi, in Germania la soglia è determinata nel possesso di un anno che deve intercorrere tra l'acquisto e la successiva rivendita.

Il legislatore potrebbe poi riportare alla luce la previgente disposizione, poi abrogata, di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 597 del 1973; si potrebbe uniformare detta disciplina a quanto previsto in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili, in cui il fine speculativo si presume qualora tra l'acquisto dell'immobile e la successiva rivendita sia intercorso un lasso di tempo inferiore ai cinque anni.

<sup>104</sup> Per approfondimenti si veda D. BLEVE, M. COSTA, *op. cit.*, in *Report Deloitte 2019* ([https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte\\_Art\\_Finance19.pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/financial-services/Deloitte_Art_Finance19.pdf)). Inoltre la giurisprudenza belga si è premurata di fornire degli indici idonei ad individuare la sussistenza di un fine speculativo da riscontrare: nel relativo lasso di tempo intercorso tra l'acquisto e la successiva rivendita, ovvero se sussiste una particolare sproporzione tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita del bene o ancora in forza dell'intensità delle operazioni poste in essere dal privato.

CASI E PROBLEMI - DOCUMENTI - ATTUALITÀ

**IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

Il venire meno dell'articolo 76 in forza dell'emanazione del Testo Unico ha avuto come effetto quello di sottoporre al rischio di imponibilità i *capital gain* realizzati dal collezionista c.d. puro; dall'abrogazione di detta disposizione è conseguita la riconducibilità delle tre figure differenti di agente economico sotto l'applicazione di una medesima norma, ovvero il vigente articolo 67, comma 1, lett. i) del T.U.I.R. L'unico strumento di discernimento di dette figure rimane, ad oggi, la decisione del giudice chiamato, di volta in volta a verificare la sussistenza di criteri che possano ricondurre il contribuente alla figura del mercante d'arte o a quella del collezionista. Inoltre si vuole qui sottolineare la difficoltà per il giudice di poter operare una distinzione tra la figura del collezionista e quella del c.d. speculatore occasionale; infatti mentre la riconducibilità dell'attività imprenditoriale in capo al mercante d'arte persona fisica è ancorata ai criteri della abitualità e professionalità nello svolgimento dell'attività economica, quella del c.d. speculatore occasionale rimane invece lasciata all'individuazione di un'intento speculativo che, ancora a causa dell'abrogazione del criterio temporale di cui all'articolo 76 del D.P.R. 597/1973, sembra priva di alcun riferimento normativo.

In assenza di dette misure, si ritiene che il giudice dovrà ancora assolvere al difficile ruolo di arbitro nelle controversie tra contribuente e fisco identificando redditi imponibili diversi ogni qual volta le operazioni poste in essere denotino un carattere commerciale speculativo, o se dette operazioni siano piuttosto poste in essere dal c.d. collezionista puro mosso da un intento culturale.

635